



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DIRIGENTE II SETTORE

N. 1 del 30-11-2023

Registro generale n. 232

Oggetto: *Ordinanza rilascio alloggio in Via Fonte dell'Olmo n. 56 (NCEU ai Fogli nn. 47 Particella 2318 sub. 3 e Foglio 54 Particella 745 sub. 2) adibito a servizio di custodia della scuola F. Romani*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al Ministero dell'Istruzione e del Merito per la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1, e sono state definite, altresì, le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

VISTO che il Comune di Roseto degli Abruzzi è beneficiario di un finanziamento assegnato con Decreto Direttoriale del 5 maggio 2022 nell'ambito del P.N.R.R. - M2C3I1.1 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI per il progetto di "Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia della Scuola media "Fedele Romani" di Roseto degli Abruzzi";

PRESO ATTO che con D.G.C. n. 353 del 30-09-2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento che prevede la demolizione della scuola e della palestra e la loro ricostruzione ex novo;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via anticipata"

RILEVATO che, nell'ambito delle attività preordinate alla consegna del cantiere dell'opera di che trattasi, con mail del 06/10/2023 del RUP, si rilevava la presenza di una famiglia occupante l'alloggio sito sopra la palestra annessa al plesso scolastico Fedele Romani del Secondo Circolo Roseto II; ;

PRESO ATTO che, in esito ad una ricerca d'ufficio è emerso che:

- ✓ con Determinazione dirigenziale n. 58 del 21.01.2015, l'alloggio sito in Via Fonte dell'Olmo n. 56 in adiacenza alla palestra della Scuola F. Romani (alloggio custode) è stato assegnato in via temporanea e per la durata di anni uno con possibilità di rinnovo, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di cui alla Deliberazione Commissariale n. 547/1993;
- ✓ non si rilevano in atti ulteriori provvedimenti di estensione della richiamata assegnazione temporanea, così come previsto dall'art. 4, lett. a del Regolamento delle Case Parcheggio, pur avendo l'originaria famiglia assegnataria continuato ad occupare l'alloggio predetto;

DATO ATTO che:

- ✓ secondo l'art. 826, u.c., c.c., fanno parte del patrimonio indisponibile "gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio" e, di conseguenza, un immobile di proprietà comunale adibito ad alloggio di servizio per chi svolga le mansioni di custode della scuola

primaria, assolve la funzione di essere utilizzato per un pubblico servizio: (da ultimo dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 10 marzo 2023, n. 1567 e Consiglio di Stato Sezione VII Sentenza 19 maggio 2023, n. 4987;

- ✓ l'alloggio di servizio di che trattasi appartiene, quindi, al patrimonio indisponibile del Comune poiché caratterizzato da un nesso pertinenziale con la scuola, della quale pertanto segue il regime giuridico; .
- ✓ l'art. 828 c.c. stabilisce, al secondo comma, che i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano e tale regola comporta la nullità di tutti gli atti preordinati ad incidere sulla destinazione del bene, diversi da quelli di volta in volta previsti dalle leggi.
- ✓ come evidenziato nelle citate sentenze, la circostanza che, per un determinato periodo, l'immobile non sia stato impiegato come alloggio di servizio, perché occupato *sine titulo*, non determina il venir meno della qualità di bene patrimoniale indisponibile: la finalità di tale bene è e rimane quella di garantire un servizio pubblico, finalità che potrà essere assicurata una volta che esso sarà sgomberato. Conseguentemente, è legittimo l'ordine di sgombero, visto che il potere di autotutela esecutiva può essere esercitato anche rispetto a beni del patrimonio indisponibile, avendo la giurisprudenza costantemente affermato che l'autotutela amministrativa contemplata dalla disposizione indicata riguarda anche i beni del patrimonio indisponibile (Cass. civ., Sez. un., ord. n. 15155 in data 20 luglio 2015; C.d.S., III, n. 6386/2020; VI, n. 5934/2019; C.G.A.R.S., 16 luglio 2019, n. 674; 3 aprile 2018, n. 178). Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che resta alla pubblica amministrazione "il potere di controllo e di intervento di imperio, sia per proteggere il bene da turbative, sia per eliminare ogni situazione di contrasto riguardo alle esigenze del pubblico interesse che devono ispirare l'utilizzazione dei beni destinati a pubblico servizio" (C.d.S., Sez. V, 22 novembre 1993, n. 1164; Sez. IV, 25 novembre 1991, n. 969; Sez. V, 1° ottobre 1999, n. 1224).
- ✓ affinché una *res pubblica*, non appartenente al demanio necessario, assuma il regime giuridico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio occorrono tre condizioni:
 - la proprietà del bene (requisito soggettivo) da parte della pubblica amministrazione (tra le altre Cass. civ., Sez. un., 28 giugno 2006, n. 14865; Sez. II, 13 marzo 2007, n. 5867);
 - la presenza della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio (requisito oggettivo formale);
 - (congiuntamente) l'effettiva ed attuale destinazione del bene (requisito oggettivo sostanziale) al pubblico servizio (C.d.S., Sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5934; Cass. civ., Sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019; C.d.S., Sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 513; Cass. civ., Sez. un., 28 giugno 2006, n. 14685).
- ✓ le tre condizioni di cui all'alinea precedente ricorrono nel caso di specie in quanto:
 - a) la scuola Fedele Romani è di proprietà del comune come si evince dalla visura catastale;
 - b) il progetto della "Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia della Scuola media "Fedele Romani" di Roseto degli Abruzzi", approvato con D.G.C. n. 353 del 30-09-2023 e finanziato nel PNRR è espressione plastica della volontà del comune di destinare il compendio immobiliare al pubblico servizio di scuola;
 - c) il compendio immobiliare di cui l'alloggio di servizio è sempre stato destinato ed utilizzato come scuola. Peraltro il Consiglio di Stato Sezione VII nella Sentenza 19 maggio 2023, n. 4987 osserva che la natura di bene pubblico afferisce all'intero immobile, ossia allo stabile nella sua interezza, non essendo consentita una selezione delle parti dello stesso in ragione di una possibile qualificazione del particolare diversa da quella del tutto in assenza di un formale atto amministrativo che decreti la distrazione di determinati locali, pur sempre catastalmente ben individuati, dalla finalità pubblicistica al soddisfacimento della quale è preordinato l'immobile nel

suo complesso.

PRECISATO che l'autotutela amministrativa ha natura vincolata, per cui non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per consentire la partecipazione endoprocedimentale da parte del destinatario.

EVIDENZIATO che:

- ✓ a seguito di convocazione per le vie brevi in data 19/10/2023 presso i Servizi Sociali del Comune, alla presenza dei Dirigenti dei Settori II e IV, per quanto di rispettiva competenza, e degli Assistenti Sociali Dott. De Luca e Dott.ssa Merlotti, in qualità di occupante *sine titolo* veniva informata della carenza dei titoli per la permanenza e della necessità di rilasciare l'alloggio stante anche l'imminente avvio dei lavori di cui sopra;
- ✓ con nota acquisita al prot. 44091 del 19.10.2023 il nucleo familiare occupante l'alloggio formulava istanza per assegnazione alloggio ex art 15 L.R. 96/96 nella quale si precisava, nelle more del provvedimento di assegnazione dell'alloggio richiesto, la disponibilità alla ricerca autonoma di una sistemazione in affitto, con l'aiuto economico del Servizio Sociale attraverso il PIS (pronto intervento sociale);
- ✓ con successiva richiesta acquisita al prot. n. 45779 del 30/10/2023, inoltrata al Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni, veniva richiesto intervento per assistenza economica ai sensi del vigente "Regolamento dell'Unione dei Comuni delle Terre del Sole"

DATO ATTO che perdurando l'occupazione, con nota dei Dirigenti dei Settori II e IV, notificata a mezzo messo comunale in data 31.10.2023 agli occupanti, veniva disposta la diffida al rilascio dell'alloggio entro il 16/11/2023, in difetto del quale si sarebbe provveduto allo sgombero;

RICHIAMATA la nota prot. n. 48904 del 16.11.2023 con la quale il Comune, reiterando la diffida al rilascio dell'alloggio, comunicava altresì che l'Ufficio preposto si era attivato per proporre un alloggio alternativo, previa verifica dei requisiti e previa richiesta all'ATER ed alla Regione, ex art. 15 della L.R. 96/96 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con propria Delibera n. 414 del 16.11.2023 la Giunta Comunale disponeva di richiedere alla Regione Abruzzo l'autorizzazione alla riserva di alloggi di E.R.P. disponibili, ex art. 15 della L.R. 96/96 e s.m.i., al fine di consentire di procedere all'assegnazione a nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa, autorizzando il Dirigente Settore IV alla successiva adozione dei provvedimenti consequenziali;

RAVVISATA la necessità di procedere con ogni consentita urgenza allo sgombero dell'alloggio in oggetto, stante l'imminente consegna dei lavori relativi all'intervento di "*Nuova costruzione mediante sostituzione edilizia della Scuola media "Fedele Romani" di Roseto degli Abruzzi*" finanziato nell'ambito dell'iniziativa P.N.R.R. - M2C3I1.1 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, che coinvolge anche la pertinenza alloggio del custode;

SENTITO in proposito il RUP, nella persona del Dirigente del Settore II, che comunicava la data del 11 Dicembre 2023 quale data presunta per la consegna dei lavori;

ACCERTATO che il nucleo familiare risulta assegnatario dell'alloggio per un solo anno, giusta Determinazione n. dirigenziale n. 58 del 21.01.2015, occupa di fatto senza titolo un bene patrimoniale indisponibile adibito ad un servizio pubblico;

RILEVATA altresì la condizione di rischio derivante dalla presenza di persone esterne all'interno del perimetro scolastico per le evidenti ricadute in termini di interferenza rispetto alle attività didattiche oltre che di pericolo derivante dalla promiscuità del nucleo familiare con gli studenti e docenti e, in generale, gli utilizzatori della scuola;

DATO ATTO che, in ogni caso, l'Amministrazione comunale si è prontamente adoperata per evidenziare la necessità del rilascio, per fornire il supporto necessario alla famiglia nonché per richiedere l'autorizzazione alla riserva di alloggi di E.R.P. disponibili, ex art. 15 della L.R. 96/96 e s.m.i.;

RILEVATO tuttavia che i termini di cui alla richiamata diffida notificata a mezzo messo comunale in data 31.10.2023 sono scaduti senza che si sia proceduto al rilascio dell'alloggio;

RIBADITO che l'attuazione di interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR e segnatamente quelli relativi all'edilizia scolastica, rivestono preminente carattere di interesse pubblico e la loro attuazione non può essere procrastinata o ritardata;

RICHIAMATE in proposito le disposizioni di semplificazione di cui al DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.* (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023), convertito, con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94), che integrano le disposizioni di cui all'art. 7-ter, comma 3 del Decreto-legge del 08/04/2020 n. 22;

RIBADITO che è stata rilevata una occupazione *sine titolo* di una pertinenza di edificio di proprietà comunale appartenente al patrimonio indisponibile;

RICHIAMATE le competenze ascritte al Dirigente dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché quelle di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

RICHIAMATO l'articolo 828 del codice civile;

RITENUTO pertanto dover procedere con lo sgombero coattivo dell'immobile al fine di consentire l'avvio dell'intervento sopra dettagliato nell'ambito dell'iniziativa PNRR che riguarda anche l'alloggio del custode della scuola;

RICHIAMATA a supporto la pronuncia della seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 5150;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107, comma 4-bis;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, agli occupanti l'immobile, le cui generalità complete sono riportate nell'allegato A alla presente Ordinanza, che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ma di cui viene omessa la pubblicazione per la tutela dei dati sensibili e personali attinenti la privacy:

- il **RILASCIO** dell'immobile facente parte della succursale del II° Circolo Didattico Roseto II, sito in via Fonde dell'Olmo n. 56 adiacente la palestra della scuola Media D'Annunzio nel NCEU ai Fogli nn. 47 Particella 2318 Subalterno 3 e Foglio 54 Particella 745 Subalterno 2, entro il termine **di giorni 7 (sette) dalla notifica del presente**, avvertendo sin d'ora che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, si procederà a liberare coattivamente il predetto immobile con l'intervento della Forza Pubblica ed al trasporto, con mezzo dell'Amministrazione comunale, degli eventuali beni e materiali rinvenuti, presso una struttura individuata dallo stesso Comune, con espresso esonero, per lo stesso Ente, da ogni responsabilità derivante da eventuali danni riferiti al trasporto e alla custodia degli stessi beni e con riserva di rivalsa per le spese che sosterrà nel corso dell'espletamento delle operazioni in argomento;

DISPONE

- nei confronti della Polizia Locale la VERIFICA in merito all'esecuzione della presente Ordinanza previo accertamento e relativa relazione;
- che, in caso di mancato rilascio nei termini perentori prescritti, si proceda senza ulteriore indugio allo SGOMBERO forzoso dell'alloggio, ad opera delle competenti Autorità, sentito il Prefetto ed il Questore

nonché alla segnalazione alla procura della Repubblica per la violazione di cui all'art. 650 c.p. a carico dei trasgressori;

- la trasmissione del presente dispositivo al Dirigente del IV Settore ai fini delle valutazioni di competenza circa l'assegnazione in via urgente al nucleo familiare attualmente occupante l'alloggio in Via Fonte dell'Olmo n. 56, di un alloggio tra quelli disponibili, per le competenze ascritte;

DISPONE altresì

- che la presente Ordinanza venga notificata a cura del Messo Comunale agli occupanti, e pubblicata, all'Albo pretorio *on line* del Comune;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
 - ✓ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Teramo;
 - ✓ Questura di Teramo;
 - ✓ Comando di Polizia Locale;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri di Roseto degli Abruzzi;
 - ✓ Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi;
 - ✓ Dirigente del Settori II e Sindaco, per quanto di rispettiva competenza;

INFORMA

- che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudio Di Ventura in qualità di Dirigente del Settore II;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

Il Dirigente del Settore II
Ing. Claudio DI VENTURA